



Comune di Itri

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Umberto I, 1 - 04020 Itri (LT)

TEL 0771 7321

C.F. 81003170594 – P.IVA 00279170591

COPIA DI ORDINANZA DEL SINDACO N. 32/2026 del 15/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA EX ART. 54 COMMA 4 TUEL N. 267/2000 E S. M. I., DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED IN LATTINE - FESTA PATRONALE 20,21 E 22 LUGLIO 2026.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 20,21 e 22 luglio 2026 si terranno i festeggiamenti in onore di **MARIA SS DELLA CIVITA**, Patrona di Itri, come da Delibera di G.C. n.96 del 08.07.2026.

Considerato che, in concomitanza con manifestazioni pubbliche di eventi, è tradizionalmente diffusa l'abitudine di consumare in luoghi aperti bevande normalmente contenute in lattine/bottiglie di vetro, che vengono poi abbandonate, con la conseguenza di possibili rischi per l'incolumità pubblica da uso improprio delle bottiglie, e dalla presenza di cocci di vetro su strade e marciapiedi;

Ritenuto pertanto necessario individuare misure volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità pubblica, vietando dalle ore 14.00 fino al termine dei festeggiamenti e a chiusura degli eventi giornalieri, per i giorni 20,21 e 22 luglio 2026, la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali del Comune di Itri, nonché degli operatori commerciali che partecipano all'iniziativa;

Richiamata la circolare del Ministero nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 in materia di safety e security nei casi di manifestazioni che prevedono assembramenti di persone, le successive direttive del Gabinetto dello stesso Ministero n. 11001/110(10) Uff. II del 28.07.2017 e N. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018, nonché le varie note fatte pervenire dalla Questura e dalla Prefettura di Latina riguardanti le azioni da porre in essere in materia di sicurezza e di safety, in occasione di eventi che prevedono affollamento nelle piazze e nelle strade;

Considerato che l'art. 54 comma 4 TUEL n. 267/2000, così come modificato dall'art.6 del D.L. 23.05.2008 n.92 dispone: *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.*

Dato atto che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della salute e dell'ambiente e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

Dato atto, inoltre, che

- qualora emergessero ulteriori specifiche responsabilità, il Sindaco potrà, motivatamente, modificare il contenuto del presente provvedimento;
- il presente provvedimento verrà preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Visti:

- la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazioni;

ORDINA IL DIVIETO

Nei giorni **20,21 e 22 luglio 2026 dalle ore 14.00 fino al termine dei festeggiamenti e a chiusura degli eventi giornalieri:**

- ✓ della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali siti nel Comune di Itri, nonché degli operatori commerciali che partecipano alla manifestazione, precisando che tale divieto non si applica ai pubblici esercizi in occasione del servizio a domicilio del cliente;

DISPONE

- pertanto, che la somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi (per asporto) e degli operatori commerciali che partecipano alla Fiera, avvenga esclusivamente versando il contenuto in bicchieri di plastica o di carta;
- che il Corpo di Polizia Locale del Comune di Itri e le altre forze di Polizia verifichino il rispetto della presente ordinanza;
- che il presente provvedimento verrà preventivamente comunicato al Prefetto ex art.54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comuni di Itri e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

- che qualora il pubblico esercizio, voglia comunque servire il vetro, diventa immediatamente responsabile di ogni asporto vietato dalla presente;
- che in caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

DEMANDA

Alle forze dell'ordine e al Comando di Polizia Locale l'osservanza della presente Ordinanza.

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, secondo le modalità del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034.

Itri, 15/07/2026

Il Sindaco
f.to ANDREA DI BIASE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.)